



Buongiorno,

il giorno 12 ottobre 2021 il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha emanato due DPCM che vanno meglio a specificare le modalità di verifica del Green Pass all'interno dei luoghi di lavoro Pubblici e Privati.

Come chiarisce il comunicato stampa del governo questo secondo decreto "interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni".

In attesa della pubblicazione ufficiale del DPCM forniamo alcune anticipazioni sui punti salienti trattati dal Decreto che interesserà il settore privato.

PREAVVISO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

Al DPCM del 17 giugno 2021 all'articolo 13 è inserito il seguente comma 9:

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto disposto le Aziende possono chiedere ai lavoratori di essere avvisati, con un massimo di 48 ore di preavviso, se gli stessi saranno in possesso di Green Pass valido nelle 48 ore successive.

Tale preavviso sarà utile per le Aziende al fine di organizzarsi in merito a possibili turnazioni, trasferte di lavoro, o comunque all'erogazione di servizi essenziali per le aziende.

UTILIZZO DEI CERTIFICATI VACCINALI

Al DPCM del 17 giugno 2021 all'articolo 13 è inserito il seguente comma 14:

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 9 del decreto- legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Tale previsione è stata confermata anche dalle FAQ del Governo recentemente emanate, dove al punto 3 è inserito il seguente chiarimento:

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Questo vale solamente per l'accesso ai luoghi di lavoro, mentre per usufruire dei servizi dove è previsto il possesso di Green Pass (es. servizi di ristorazione da seduti al chiuso) sarà comunque necessario presentare il Green Pass.

CONTROLLI A CAMPIONE

Nel DPCM contenente le linee guida per la verifica del Green Pass nelle Pubbliche Amministrazioni è inserito il seguente approfondimento sulle corrette modalità di esecuzione del controllo a campione:

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Sulla base di quanto indicato per le Pubbliche Amministrazioni possiamo evincere 3 punti fondamentali che caratterizzano il controllo a campione:

- **La verifica a campione deve essere comunque effettuata con cadenza giornaliera.**
Pertanto il controllo a campione non potrà essere effettuato a giorni alterni o con una cadenza maggiore;
- **La verifica a campione deve interessare una quota di personale comunque non inferiore al 20% di quello presente in servizio;**
- **I controlli a campione devono essere effettuati sulla base di un criterio di rotazione tale da interessare tutto il personale.**
Pertanto il campione di lavoratori sottoposti a controllo non potrà essere costituito solamente dai lavoratori non vaccinati ma dovrà interessare indiscriminatamente tutti i lavoratori, che saranno controllati a rotazione.

Come detto le indicazioni di cui sopra sono riportate nelle linee guida specifiche per la Pubblica Amministrazione e le stesse non sono direttamente riportate nelle linee guida per il settore Privato.

Tali prescrizioni sono comunque un indice della ratio con la quale il Governo ha pensato di attuare le verifiche in materia di Green Pass nei luoghi di lavoro, e pertanto ne consigliamo l'applicazione anche nelle aziende del settore privato.

AUTOMATIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI GREEN PASS

Per i controlli sarà possibile utilizzare la app VerificaC19, ma verranno fornite anche applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato.

Il governo raccomanda di effettuare i controlli all'ingresso del posto di lavoro, tramite sistemi automatici introdotti dal decreto stesso: un pacchetto di software con nuove funzionalità per i sistemi già esistenti di riconoscimento dei lavoratori, come ad esempio i tornelli che "leggono" i badge, che ora potranno controllare anche i codici QR del Green Pass.



Ci sarà anche una nuova integrazione tra la piattaforma NoiPA utilizzata da alcune amministrazioni e la piattaforma nazionale-DGC per la verifica dei Green Pass; e per le amministrazioni (sia pubbliche che private) con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, ci sarà un nuovo servizio sul sito dell'INPS che permetterà la verifica del Green Pass sulla base dei codici fiscali dei dipendenti.

In merito allo sviluppo ed all'utilizzo degli applicativi di cui sopra per la verifica del Green Pass si ribadisce che:

È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Tale paragrafo va a sottolineare nuovamente l'esplicito divieto di conservare in azienda il Green Pass dei lavoratori in ogni sua forma. Anche l'archiviazione del solo QR code riportato nei Green Pass risulta espressamente vietato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL GREEN PASS E SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO RIMANDIAMO ALLE SEGUENTI FAQ:

FAQ su DPCM del 12 Ottobre:

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

FAQ su Green Pass:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

FAQ generali su Green Pass e ulteriori misure di prevenzione:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>